



Settimanale di informazione a cura della Segreteria Nazionale del Sindacato Italiano Appartenenti Polizia, a diffusione nazionale.
Sede legale e redazione: via delle Fornaci 35, 00165 Roma. Direttore responsabile: Giuseppe TIANI, coordinamento redazionale: Loredana Leopizzi.
Reg. Tribunale Roma n. 277 del 20/07/2005

www.siap-polizia.org info@siap-polizia.it

Anno XXII - N. 38

Roma, 31 Agosto 2026



CAPORALATO E SOVRANITÀ CRIMINALE NEI GHETTI

Il corpo di Saddam Houssain, bracciante pachistano di trentadue anni, è stato trovato nel bagagliaio della sua auto a Borgo Mezzanone. Era scomparso il 4 agosto. L'autopsia ha accertato percosse e coltellate. La Procura di Foggia indaga per omicidio e ipotizza un regolamento di conti legato al controllo del lavoro e del trasporto dei braccianti, ma saranno le indagini a definire responsabilità e movente. Borgo Mezzanone non è soltanto una baraccopoli: è il confine interno di una Repubblica che proclama diritti universali e toglie luoghi in cui lavoro, trasporto, alloggio e silenzio dipendono da poteri informali. Il caporalato non è un'irregolarità del mercato, è un sistema economico e criminale che controlla persone e territorio. Dove il caporale decide chi lavora, quanto guadagna e come vive, nasce una sovranità parallela, una ferita in cui sopravvive l'irrisolta questione meridionale. Servizi deboli e lavoro povero lasciano spazio a poteri sostitutivi dello Stato. La Capitanata conosce il significato storico di questa regressione: è la terra di Giuseppe Di Vittorio, figlio di braccianti, costretto bambino a lasciare la scuola per lavorare nei campi. **Dai "cafoni" senza voce delle campagne pugliesi nacquero leghe, Camere del lavoro e una coscienza politica capace di trasformare miseria e subordinazione in cittadinanza. Di Vittorio divenne una delle figure più alte del sindacalismo europeo e, con Achille Grandi e l'eredità di Bruno Buozzi, contribuì al sindacato libero del Patto di Roma.** Nel 1911 fu segretario della Camera del lavoro di Minervino Murge, luogo di lotte bracciantili e

Sommario:

Caporalato e sovranità criminale nei ghetti **1**

Il rapporto gerarchico e l'obbedienza: il confine tra rispetto e responsabilità dell'autorità **2**

Quando l'associazione diventa impresa il poliziotto non può esserci **3**

Sospensione cautelare e procedimento penale: i principi ribaditi dal TAR Lazio n. 13819/2026 **4**

Procedibilità d'ufficio e riforma Cartabia: la Corte conferma la centralità del domicilio **5**

Scorimento delle graduatorie e concorso pubblico: il nuovo equilibrio dopo il decreto P.A. **6**

Comunicazioni interne **8**

è **OFFLINE** il nuovo sito

www.SIAPconvenzioni.it

**SIAP
CONVENZIONI**

Welfare Sindacale

www.SIAPconvenzioni.it



paese che mi ha dato i natali e la formazione dalla quale traggo il senso del mio mandato. Lì ho appreso che rappresentare non significa parlare al posto dei lavoratori, ma dare forza e forma democratica alla loro voce. La tradizione del conflitto democratico rese possibile, nel 1981, il sindacato di polizia: la legge n. 121 smilitarizzò il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e riconobbe rappresentanza ai lavoratori in uniforme, sino allora considerati numeri senza volto. Il sindacato restituì al poliziotto la condizione di cittadino e lavoratore senza indebolirne la funzione al servizio dello Stato. È il filo che unisce bracciante e poliziotto: ruoli differenti, ma una dignità che nessuna necessità può cancellare. **Il sindacato nasce quando il lavoro cessa di essere anonimo e la persona conquista voce, diritti e responsabilità.** Oggi la modernità globalizzata riporta indietro l'orologio della storia. L'agricoltura chiede manodopera, l'immigrazione la rende disponibile e le leggi promettono regolarità, ma senza trasporti legali, abitazioni dignitose, intermediazione pubblica e controlli, il bisogno produce dipendenza e alimenta il potere criminale. Il lavoratore accolto diventa socialmente clandestino, visibile nei campi e invisibile nei diritti. Poliziotti e carabinieri possono colpire le reti criminali, non sostituire le politiche del lavoro, dell'abitare, dei trasporti, della salute e dell'integrazione. La repressione arriva quando il reato è già consumato. La politica prima, la sicurezza e la giustizia poi, devono impedire che un bisogno essenziale sia amministrato da un potere illegale. Le campagne straordinarie di vigilanza e le risorse annunciate per superare gli insediamenti informali sono passi necessari, ma saranno credibili solo se diventeranno presidi, abitazioni e trasporti accessibili. Il Ministero dell'Interno, attraverso il Dipartimento della pubblica sicurezza, dovrebbe valutare, nei territori più esposti, uffici investigativi dedicati al caporalato nelle questure e nei commissariati, inseriti nel coordinamento dei prefetti: non nuove etichette ma presidi capaci di conoscere il territorio, dialogare con lavoratori e sindacati e coordinare l'azione investigativa con quella amministrativa e sociale. **La Polizia di Stato, civile per ordinamento e cultura democratica, sa bene che affermare i diritti del lavoro significa prevenire la criminalità: sono l'humus della coesione sociale e la prima difesa contro chi trasforma il bisogno in ricatto.** Ma occorre un coordinamento più efficace tra prefetti, questori, magistratura, Forze di polizia, ispettorati, Comuni e sindacati. Servono controlli sulle filiere, trasporti sottratti ai caporali, collocamento trasparente e percorsi abitativi oltre i ghetti. Anche l'impresa va protetta dalla concorrenza di chi comprime salari, sicurezza e dignità. Il problema viene da lontano e attraversa decenni di omissioni e la trasformazione delle classi dirigenti: dopo la caduta del Muro, una parte della politica nata per rappresentare il lavoro ha selezionato i propri gruppi dirigenti sempre meno nelle fabbriche, nelle campagne e nei territori, sempre più negli apparati, nelle oligarchie professionali o nei buoni salotti. Smarrite le radici sociali, ha cercato supplenza in culture movimentiste, antagoniste o trasformiste, non sempre coerenti con la propria tradizione, finendo per confondere consenso e rappresentanza, pronunciando la parola diritti senza abitare i luoghi nei quali vengono negati. Non si governa l'immigrazione consegnando i migranti ai caporali. Non si difende l'agricoltura se il suo valore nasce dall'umiliazione. Non si onora il lavoro mentre, nella terra dei braccianti e delle lotte sindacali, ricompare la soggezione feudale dalla quale Di Vittorio contribuì a emanciparli. La storia non ritorna con gli stessi abiti: talvolta una modernità di plastica, priva di coscienza sociale e politica, riconsegna al presente le peggiori servitù del passato.



Il rapporto gerarchico e l'obbedienza: il confine tra rispetto e responsabilità dell'autorità.

Il rapporto gerarchico è un elemento essenziale dell'organizzazione della Polizia di Stato ed è funzionale all'efficacia del servizio. L'art. 66 della legge n. 121/1981 impone all'appartenente alla Polizia di Stato di eseguire gli ordini impartiti dal superiore, nei limiti previsti dalla legge. Tale disposizione si collega all'art. 8 del d.P.R. 28 ottobre 1985, n. 782, secondo cui gli ordini devono essere eseguiti e le eventuali osservazioni possono essere presentate – anche per iscritto – solo dopo la loro esecuzione, salvo le eccezioni previste dalla legge. Il principio è chiaro: il dipendente non può sostituire la propria valutazione a quella del superiore né rifiutare o ritardare un ordine legittimo perché lo ritiene tecnicamente non opportuno. Può tuttavia formulare osservazioni, che non possono essere automaticamente considerate irrispettose. La giurisprudenza ribadisce che l'osservazione non autorizza a differire l'esecuzione dell'ordine, mentre la sua eventuale



fondatezza tecnica può essere valutata poi, anche ai fini disciplinari.

Su questo punto si concentra la recente sentenza del TAR Marche, Sezione Prima, n. 970/2026 del 23 luglio 2026, relativa a un procedimento disciplinare nei confronti di un dipendente della Polizia di Stato. La vicenda nasce durante un sopralluogo della Polizia Scientifica: il superiore aveva ordinato all'operatore di fotografare alcuni frammenti d'impronte; ma il collaboratore aveva manifestato iniziali perplessità sulla loro utilità, ma aveva poi eseguito l'ordine dopo reiterate richieste. Un'ulteriore discussione era poi avvenuta al rientro in ufficio. Con nota del 15 aprile 2022, notificata il 26 aprile, l'Amministrazione contestava al dipendente di non avere ottemperato a un ordine legittimo e reiterato e di avere in seguito tenuto un contegno non corretto nei confronti del superiore, riconducendo i fatti alle mancanze previste dall'art. 4, nn. 11 e 18, del d.P.R. n. 737/1981 (pena pecuniaria). Il dirigente, preso atto che l'ordine era stato comunque eseguito e dichiarando di accogliere parzialmente le giustificazioni, applicava la sanzione meno grave del richiamo scritto, prevista dall'art. 3, n. 6, del medesimo decreto, ritenendo che il dipendente si fosse rivolto al superiore "senza il dovuto rispetto" e "in maniera scorretta". Il TAR ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso, limitatamente ai profili concernenti il difetto d'istruttoria e di motivazione. La sentenza non afferma che la condotta fosse priva di rilevanza disciplinare, ma annulla il provvedimento affinché l'Amministrazione proceda a un nuovo esame della vicenda, in conformità a un'istruttoria completa e di una motivazione adeguata. Il punto centrale non era mettere in discussione il dovere di eseguire l'ordine, né escludere la possibilità di sanzionare una condotta realmente irrispettosa. Il TAR ha rilevato che il provvedimento non individuava con sufficiente precisione quale fosse stata, in concreto, la condotta ritenuta irrispettosa e scorretta, limitandosi a un generico rinvio agli atti, senza chiarire quali parole, gesti o modalità avessero determinato la contestata mancanza di rispetto. Le relazioni dei colleghi presenti confermavano l'iniziale opposizione e la successiva esecuzione dell'ordine, ma non descrivevano comportamenti irrispettosi durante il sopralluogo. Il TAR ha quindi evidenziato la necessità di distinguere i diversi momenti della vicenda e chiarire se la sanzione fosse fondata sul ritardo nell'esecuzione, sulle modalità delle osservazioni tecniche, sulla successiva conversazione o sull'insieme delle condotte. Anche la valutazione delle giustificazioni del dipendente assume rilievo: gli artt. 13, 14 e 17 del d.P.R. n. 737/1981 impongono una concreta valutazione delle deduzioni dell'incolpato e degli elementi acquisiti. Nel provvedimento sanzionatorio, invece, tale valutazione non emerge: si afferma soltanto che le giustificazioni sono state "parzialmente accolte", senza spiegare quali siano state considerate e per quali ragioni. La sentenza non mette in discussione la gerarchia, ma chiarisce che l'ordine va eseguito in un quadro di professionalità reciproca: il dipendente deve saper obbedire, rispettare il superiore e manifestare il proprio dissenso nelle forme previste; il superiore deve saper distinguere una legittima osservazione da una reale mancanza di rispetto. E quando si ritiene che quel limite sia stato superato, non basta definire la condotta "irrispettosa" o "scorretta": occorre dimostrarlo, descrivendo concretamente fatti, modalità e contesto, perché l'esercizio dell'autorità richieda sempre una motivazione chiara e responsabile.

Quando l'associazione diventa impresa il poliziotto non può esserci.

La Cassazione, con l'ordinanza n. 22829 del 7 luglio 2026, afferma un principio ormai definitivo: le associazioni sportive dilettantistiche non operano in un regime di esenzione fiscale generalizzata, ma in un sistema agevolativo che vale solo quando l'ente dimostra, nella pratica quotidiana, di essere realmente ciò che dichiara. Non bastano statuti ben scritti, formule di rito o facciate associative: conta la sostanza. L'Amministrazione finanziaria può disconoscere il regime agevolato se accerta, anche tramite presunzioni, che l'associazione svolge attività integralmente o prevalentemente commerciale, o che viola statuto, democraticità e regole interne. Parallelamente, l'associazione ha l'onere di provare concretamente – non solo for-

malmente – il possesso dei requisiti previsti dagli artt. 148 e 149 TUIR, secondo l'art. 2697 c.c. L'equilibrio è chiaro: chi chiede l'agevolazione deve dimostrarne i presupposti; chi la contesta deve motivarne il disconoscimento. Questo principio incide direttamente su un tema spesso sottovalutato: il rapporto tra attività delle associazioni sportive e lavoro dei poliziotti. La domanda è semplice: un poliziotto può collaborare con una società sportiva? La risposta è sì, ma entro limiti rigorosi. Il personale della Polizia di Stato non può svolgere attività commerciali, lucrative o che configurino un secondo lavoro non autorizzato. Le norme interne sono precise: ogni attività extraistituzionale deve essere autorizzata, compatibile con il ruolo, priva di conflitti d'interesse e non deve avere natura imprenditoriale. Un poliziotto può ricoprire incarichi gratuiti in associazioni sportive dilettantistiche – istruttore, dirigente, collaboratore – purché l'ente sia realmente dilettantistico e non nasconda attività commerciali sotto forma associativa. Se invece l'associazione opera, di fatto, come impresa, vende servizi, genera utili o retribuisce personale, il poliziotto non può svolgere attività remunerate senza autorizzazione e, in molti casi, non può svolgerle per nulla. Qui il principio della Cassazione diventa decisivo: se un'associazione non dimostra la propria natura non commerciale, rischia non solo il disconoscimento del regime fiscale, ma anche di esporre a irregolarità chi vi collabora. Un poliziotto che svolge attività retribuita in un ente che si rivela commerciale si troverebbe in una posizione incompatibile con il proprio status, perché lavorerebbe in una realtà imprenditoriale senza autorizzazione. Al contrario, se l'associazione è davvero dilettantistica, democratica, non commerciale e rispettosa delle norme, il poliziotto può svolgere attività gratuite o, se previste, attività retribuite previa autorizzazione formale. In conclusione, la Cassazione ricorda che ciò che conta è la verità sostanziale dell'associazione. Ed è quella verità sostanziale a determinare la compatibilità dell'impegno del poliziotto. Se l'associazione è dilettantistica, il poliziotto può partecipare; se è commerciale, non può. La forma non tutela nessuno: né l'associazione davanti al fisco, né il poliziotto davanti alla sua amministrazione. La sostanza, invece, sì. **PT**

Sospensione cautelare e procedimento penale: i principi ribaditi dal TAR Lazio n. 13819/2026.

La sospensione cautelare dal servizio è uno degli istituti più delicati del diritto disciplinare della Polizia di Stato e, proprio per la sua natura, è frequentemente sottoposta al vaglio del giudice amministrativo. La sua applicazione, strettamente connessa all'evolversi del procedimento penale a carico del dipendente, incide profondamente sulla sua posizione professionale, ma non rappresenta una sanzione disciplinare né anticipa un giudizio di colpevolezza. La recente sentenza del TAR Lazio n. 13819/2026 offre l'occasione per ribadire alcuni principi consolidati che chiariscono la natura dell'istituto, l'estensione del potere discrezionale dell'Amministrazione e i limiti del sindacato del giudice amministrativo. La sospensione cautelare prevista dall'art. 9 del D.P.R. 737/1981 non ha natura disciplinare: non è una pena, non anticipa l'esito del processo e risponde esclusivamente a finalità preventive. Il suo scopo è tutelare il prestigio dell'Amministrazione, l'immagine della Polizia di Stato e il corretto svolgimento delle funzioni istituzionali, intervenendo in modo urgente quando la permanenza in servizio del dipendente risulti incompatibile con la gravità delle accuse. Proprio queste finalità distinguono nettamente la sospensione cautelare dalla sospensione disciplinare prevista dall'art. 6 del medesimo decreto, che presuppone invece l'accertamento di una responsabilità. La sentenza del TAR Lazio, Sez. I Quater, n. 13819 del 28 luglio 2026, trae origine dal ricorso di un dipendente contro il decreto del Dipartimento della Pubblica Sicurezza che disponeva la sospensione cautelare ai sensi dell'art. 9, comma 2, del D.P.R. 737/1981. Il provvedimento era stato adottato a seguito dell'apertura di un procedimento penale per fatti di particolare gravità: condotte violente e minacciose reiterate nel tempo, anche con l'uso dell'arma di ordinanza, episodi di lesioni e comportamenti avvenuti perfino alla presenza di minori.

Il ricorrente articolava quattro motivi d'impugnazione:

1. incompetenza del Capo della Polizia a emanare il provvedimento;
2. violazione della presunzione d'innocenza, sproporzione della misura e durata indeterminata;

3. mancata comunicazione di avvio del procedimento;
4. difetto di motivazione e mancata considerazione dell'ottimo rendimento di servizio.

La sentenza assume rilievo perché affronta, uno per uno i principali motivi solitamente proposti contro la sospensione cautelare, offrendo una sintesi particolarmente chiara degli orientamenti giurisprudenziali consolidati.

Sul primo motivo, il TAR respinge l'eccezione d'incompetenza: le riforme introdotte dal d.lgs. 29/1993 e dal d.lgs. 165/2001 hanno trasferito agli organi dirigenziali le competenze gestionali prima attribuite agli organi politici. La sospensione cautelare, quale atto di gestione del personale, rientra dunque pienamente nelle attribuzioni del Capo della Polizia, in qualità di Direttore generale della pubblica sicurezza. Quanto alla presunta violazione della presunzione d'innocenza, il TAR ribadisce che la misura cautelare non contiene alcun giudizio di responsabilità: è una misura precauzionale, adottabile anche nelle fasi iniziali del procedimento penale. La durata non è arbitraria perché dipende dal procedimento penale che ne costituisce il presupposto, e la proporzionalità risulta adeguata perché finalizzata alla tutela del rapporto fiduciario tra istituzione e collettività. Sulla mancata comunicazione di avvio del procedimento, il TAR richiama la giurisprudenza del Consiglio di Stato: la sospensione cautelare, per la sua natura urgente e preventiva, non richiede la comunicazione di avvio né il pieno contraddittorio, a differenza del procedimento disciplinare. Infine, in merito alla motivazione, il TAR chiarisce che, nei casi di reati particolarmente gravi, è sufficiente che l'Amministrazione evidenzi l'incompatibilità tra la permanenza in servizio e la natura delle accuse. Non è necessario sviluppare una motivazione ampia né comparare dettagliatamente il rendimento professionale del dipendente: la gravità oggettiva delle contestazioni può rendere di per sé inopportuna la prosecuzione del servizio, indipendentemente dall'assenza di precedenti disciplinari o dalla carriera positiva dell'interessato. Nel complesso, la sentenza valorizza la funzione eminentemente cautelare dell'istituto, confermando che non si tratta di una forma anticipata di responsabilità disciplinare. Riconosce all'Amministrazione un ampio margine di discrezionalità quando siano contestati reati di particolare gravità, idonei a compromettere il prestigio dell'Istituzione e il rapporto fiduciario con la collettività. ■

Procedibilità d'ufficio e riforma Cartabia: la Corte conferma la centralità del domicilio.

La sentenza n. 130/2026 della Corte costituzionale affronta la questione di legittimità dell'art. 2 del d.lgs. 150/2022, nella parte in cui la riforma Cartabia – pur ampliando l'area dei reati procedibili a querela – non



ha esteso tale regime al furto in abitazione. Il Tribunale di Brescia aveva sollevato la questione in riferimento all'art. 3 Cost., ritenendo irragionevole la mancata previsione della querela, soprattutto considerando che il furto semplice, alcune ipotesi di furto aggravato e la violazione di domicilio sono oggi procedibili a querela. La Corte ha dichiarato la questione infondata, richiamando un principio consolidato: la scelta del regime di procedibilità rientra nell'ampia discrezionalità del legislatore, il cui limite è soltanto la manifesta irragionevolezza.

lezza. La distinzione tra procedibilità d'ufficio e a querela implica valutazioni complesse, che non dipendono automaticamente dalla gravità del reato né dal carattere disponibile del bene giuridico tutelato. La querela, infatti, non discende meccanicamente dalla natura privatistica dell'interesse offeso, ma è il risultato di un bilanciamento che coinvolge esigenze di tutela della vittima, scelte di politica criminale e obiettivi di efficienza del sistema giudiziario. La Corte riconosce che la riforma Cartabia ha perseguito finalità deflative, favorendo la definizione anticipata dei procedimenti per furto. Tuttavia, tale obiettivo non può prevalere nel caso del furto in abitazione, condotta che presenta una peculiare gravità: l'ingresso nell'altrui dimora costituisce una violazione particolarmente intensa della sfera personale e rivela una pericolosità soggettiva che giustifica la permanenza della procedibilità d'ufficio. L'intrusione nel domicilio non è assimilabile alle altre forme di aggressione patrimoniale, perché comporta un'offesa che supera il mero danno economico e incide direttamente sulla dimensione privata e identitaria della persona. Quanto alla seconda questione sollevata dal Tribunale di Brescia – la mancata previsione di un'ipotesi attenuata di furto in abitazione – la Corte richiama le proprie precedenti decisioni, ribadendo che la violazione del domicilio non ammette graduazioni: il domicilio, quale spazio essenziale della persona, “o è violato o non lo è”. È quindi logicamente inconcepibile un ingresso “lieve” nell'abitazione altrui. Tale impostazione, già affermata nelle sentenze n. 193/2025 e n. 117/2021, conferma la coerenza del quadro normativo e l'assenza di contrasti con gli artt. 3 e 27 Cost. La decisione si inserisce in una linea interpretativa che valorizza la centralità del domicilio come bene giuridico di rango elevato e riconosce al legislatore un ampio margine di valutazione nella definizione delle condizioni di procedibilità, purché rispettoso dei canoni di ragionevolezza. In questo contesto, la scelta di mantenere la procedibilità d'ufficio per il furto in abitazione risulta pienamente coerente con la natura dell'offesa e con le esigenze di tutela della collettività. ⁵¹

Scorrimento delle graduatorie e concorso pubblico: il nuovo equilibrio dopo il decreto P.A.



Il decreto-legge del marzo 2025, poi convertito in legge, ha introdotto una norma di interpretazione autentica che chiarisce in modo definitivo che il concorso pubblico costituisce lo strumento ordinario e prioritario per il reclutamento nelle amministrazioni. L'intervento ha efficacia retroattiva e si applica anche alle procedure già avviate, con l'obiettivo di superare l'orientamento giurisprudenziale che richiedeva una motivazione specifica

per preferire un nuovo concorso allo scorrimento delle graduatorie degli idonei. La norma ripete la distinzione tra vincitori, titolari di un diritto all'assunzione, e idonei, titolari di una mera aspettativa, ricordando che l'obbligo di scorrimento degli idonei era stato eliminato alcuni anni prima. La giurisprudenza successiva ha confermato quest'assetto. Una pronuncia del TAR Lombardia ha riconosciuto la natura interpretativa e retroattiva della norma, escludendo che esista una preferenza normativa per lo scorrimento e affermando che il concorso è oggi lo strumento ordinario e prioritario. La stessa decisione ha ribadito che gli idonei non hanno mai avuto un diritto soggettivo allo scorrimento, ma soltanto un'aspettativa qualificata. Su una linea analoga si colloca il TAR Sicilia, che ha confermato la discrezionalità dell'amministrazione nella scelta delle modalità di reclutamento, precisando che lo scorrimento non integra un diritto dell'idoneo

e che la scelta dell'amministrazione è sindacabile solo nei casi di manifesta irragionevolezza. In senso opposto si è espresso il TAR Umbria, che ha annullato un nuovo bando ritenendo necessario lo scorrimento di una graduatoria valida, ma tale decisione non tiene conto della norma interpretativa sopravvenuta.

Il quadro attuale consente dunque di affermare che il concorso pubblico è la regola generale per il reclutamento; lo scorrimento delle graduatorie rappresenta una possibilità, non un obbligo; gli idonei non vincitori hanno un'aspettativa qualificata e non un diritto all'assunzione; l'amministrazione, quando decide di utilizzare una graduatoria, deve comunque motivare la scelta; la motivazione, pur non essendo più necessaria per preferire il concorso allo scorrimento, rimane una buona prassi di trasparenza e correttezza amministrativa.

In sintesi, il sistema attuale valorizza il concorso come strumento principale di selezione, attribuendo allo scorrimento un ruolo complementare, fondato su criteri di efficienza e buon andamento, ma privo di automatismi.



Archivio Segreteria Provinciale VENEZIA - Squadra Sommozzatori, bacino di San Marco (Elaborazione fotografica)

L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D
					I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31						

SIAPInform@38

31 Agosto 2026

Direttore Responsabile

Giuseppe Tiani

Responsabile di redazione

Loredana Leopizzi

Redazione

Enzo Delle Cave

Pietro Di Lorenzo

Fabrizio Iannucci

Luigi Lombardo

Massimo Martelli

Marco Oliva

Francesco Tiani

Roberto Traverso

Vincenzo Annunziata

Francesco Quattrocchi

Collaboratori

Giuseppe Crupi

Vito Ventrella

Vincenzo Saponara

Sede: Via Angelo Bargonì, 78
00153 ROMA

info@siap-polizia.it
0639387753/4/5

Sito web - Informazione on line
www.siap-polizia.org

Autorizzazione Tribunale
di Roma
n. 277 del 20 luglio 2005

Siamo su
tutti i social



Per tutti gli aggiornamenti in tempo reale, news, comunicati collegati
al nostro sito **www.siap-polizia.org**

Tutte le convenzioni per gli iscritti e famigliari facilmente raggiungibili dall'app dedicata scaricabile da **[QUI](#)**



APP CONVENZIONI